



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 09/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1146

Legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 art. 2 - Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara - Approvazione Elenco n. 123.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Com'è noto, ogni Consorzio di Bonifica è tenuto alla redazione del "Piano di classifica".

Con il Piano vengono individuati i benefici derivanti agli immobili consorziati, agricoli ed extragricoli, dall'attività del Consorzio e vengono elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio.

Il Piano di classifica deve essere assunto dall'Organo consortile competente.

L'atto deliberativo di approvazione del Piano di classifica deve essere pubblicato nelle forme e nei modi previsti per legge e deve essere approvato dal competente Organo di controllo.

In particolare la Regione Puglia ha disciplinato la materia, per ultimo, attraverso la legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, la legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e, infine la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.

L'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 ha stabilito:

"I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani riportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque." (comma 3)

"In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo." (comma 4)

Nello specifico il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, in ossequio al combinato disposto della l.r. 4/2003 e della l.r. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di Classifica approvato:

- dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 11 del 30 ottobre 2003;
- dalla Giunta regionale con deliberazione n. 819 del 3 giugno 2004;
- dal Consiglio regionale con deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004.

La Regione, nell'approvare la legge regionale 11 agosto 2005, n. 8, ha stabilito:

- a) di riformulare i Piani di classifica approvati dal Consiglio regionale (art. 2, comma 1);
- b) di sospendere la riscossione del tributo 630 (art.2, comma 3).

Si riporta il dettato normativo sopra richiamato:

“La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.” (comma 1)

“Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.” (comma 3).

Il primo e principale effetto dell’annullamento del Piano di classifica è stata la mancata riscossione dei contributi consortili.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1520 del 02/11/2005, ha così nominato per la riformulazione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggia l’avv. Ugo Patroni Griffi Commissario ad acta che, con nota del 13 ottobre 2006, ha rassegnato apposita Relazione riportante le risultanze finali del lavoro svolto in relazione all’incarico affidatogli.

Per il particolare caso del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, il Commissario ad acta ha espletato la concertazione con tutti i Comuni del comprensorio in Massafra il giorno 10 maggio 2006 e successivamente in Palagianello il giorno 15 maggio 2006.

Lo studio condotto dall’avv. Ugo Patroni Griffi non ha avuto alcun seguito.

La Regione Puglia, in esecuzione dell’art. 27 del d.l. n. 244/2007 che ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ha approvato la legge regionale n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria e stabilendo con l’articolo 1:

“Al fine ... omissis ... di consentire, nelle more dell’approvazione della legge di riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario ...” (comma 1)

“Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.” (comma 2)

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1481 del 04/07/2011, ha determinato di sciogliere gli organi in carica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, di dichiarare la decadenza degli stessi e, successivamente, con deliberazione n. 1484 in pari data ha nominato il dott. Giuseppantonio Stanco Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggia.

Al Commissario è stato conferito l’incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica dei Consorzi commissariati, provvedendo entro il 31 dicembre 2011, in uno alla ricognizione della situazione dei Consorzi.

Per la redazione del nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara il Commissario straordinario regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa Nordest Ingegneria s.r.l., corrente in Mestrino (PD), a fronte dell’importo di € 59.937,00, al netto della rivalsa Iva, giusta contratto stipulato in data 11 gennaio 2012 al n. 986 di repertorio.

Va evidenziato che ha costituito parte integrante della documentazione di gara la relazione prodotta nel

2006 dal prof. avv. Ugo Patroni Griffi, tornata utile.

La Società incaricata ha completato e consegnato il Piano di Classifica nel rispetto del termine contrattuale.

Con deliberazione n. 165 del 9 maggio 2012 il Commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il nuovo Piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all'albo del Consorzio, nonché agli albi dei 24 Comuni facenti parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14 maggio al 28 maggio compreso.

Il Piano è stato trasmesso a tutti i Comuni, registrato su supporto ottico (CD-Rom) in formato pdf, unitamente ai relativi allegati, costituiti specificamente da:

Tav. 1 - Corografia del Comprensorio

Tav. 2 - Piano Quotato

Tav. 3 - Carta dei suoli

Tav. 4 - Classi di uso del suolo

Tav. 5 - Principali grandezze idrologiche

Tav. 6 - Opere idrauliche di competenza consortile

Tav. 7 - Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee della bonifica

Tav. 8 - Opere irrigue di competenza consortile

Tav. 9 - Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee dell'irrigazione

Tav. 10- Apporti alla rete di bonifica provenienti da aree urbane servite da pubblica fognatura

Tav. 11 - Acquedotti Rurali di competenza consortile.

Nell'avviso di pubblicazione è stato avvertito che tutti gli interessati avrebbero potuto presentare, alla sede del Consorzio, eventuali osservazioni, nel periodo di pubblicazione (15 giorni) e nei 15 giorni successivi, facendo presente che, in assenza di previsione specifica nella L.R. n. 12/2011, nonché nella L.R. n. 4/2012, il tempo all'uopo assegnato era stato stabilito in analogia a quanto previsto dal comma 5, art.16, della L.R.n. 20 del 27/07/2001.

Per effetto dei tempi sopra indicati i termini per la presentazione delle osservazioni sarebbe scaduto il 12 giugno 2012.

A seguito di richieste e sollecitazioni, il Commissario straordinario ha prorogato i tempi per la presentazione delle eventuali osservazioni di ulteriori 10 giorni, e, pertanto il tempo complessivamente messo a disposizione per la presentazione delle stesse è diventato di complessivi 40 giorni (15 + 15 + 10), venendo così a scadere il 22 giugno 2012.

Presso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara sono state presentate le seguenti osservazioni:

a) istanze, di contenuto pressoché analogo, rimesse dai Comuni di Ginosola, Castellaneta, Palagianò, Palagianello, Crispiano, Grottaglie, Fragagnano, Leporano e Taranto con richiesta di:

1. sospensione dell'iter di approvazione del Piano di classifica;

2. riesame del Piano di classifica al fine di renderlo conforme alle realtà territoriali dei diversi Comuni in ottemperanza alla normativa regionale, al fine di avere una giusta ed equa imposizione contributiva per i soli immobili che traggono beneficio diretto e specifico;

3. confronto con le Amministrazioni comunali e Associazioni di categoria dopo l'adeguamento richiesto e prima dell'approvazione definitiva;

4. chiarimenti circa l'esatta articolazione ed attribuzione del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio ("spese generali") ovvero se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile oppure se saranno imputate solo nell'ambito delle aree individuate dal Piano di contribuenza;

5. esonero, da parte dei contribuenti, del pagamento del tributo "630" per gli anni pregressi, attualmente sospesi.

b) istanza dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto pervenuta alla sede del Consorzio solo il 29

giugno 2012, contenente n. 129 sottoscrizioni di consorziati, i quali assumendo che i terreni di loro proprietà non riceverebbero dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico, chiedono che "la Giunta regionale, esperita la procedura di cui all'art. 2, voglia escludere le parti di territorio comprese attualmente nei comprensori di bonifica in quanto ricadenti in territori comunali non suscettibili ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, nonché all'art. 17 della legge regionale n. 4 del 13/03/2012, di riordino dei Consorzi di bonifica"

c) istanza prodotta dai sigg. Tamborino Frisari Alessandro, Tamborino Frisari Giorgio, Tamborino Frisari Lavinia, Tamborino Frisari Patrizia, da Fragagnano, e da Borra Maria Teresa, da Maglie, i quali assumono una presunta, generalizzata ed impropria individuazione delle aree che traggono beneficio dall'attività di bonifica, aggiungendo, inoltre, che il Consorzio non avrebbe mai effettuato interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul reticolo idrografico.

Tutte le contestazioni pervenute alla sede del Consorzio, anche quelle intempestive (quest'ultime sostanzialmente irricevibili), sono state sottoposte all'attenzione e all'esame del della Società Nordest Ingegneria s.r.l. che, con nota fax del 10 luglio 2012 fa rilevare che:

a) relativamente alle contestazioni dei Comuni, in primo luogo va osservato che il Comune di Leporano risulta escluso dai perimetri di contribuenza individuati nelle tavole 7 (bonifica) e 9 (irrigazione) del piano di classifica. Per tale motivo nessun immobile del Comune di Leporano comporterà per il proprietario un contributo consortile per benefici di bonifica o irrigazione. Quanto agli altri Comuni, si osserva che per la predisposizione del piano è stata svolta un'analisi territoriale finalizzata proprio alla definizione degli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dall'attività consortile. Per quanto concerne la bonifica, tale analisi ha tenuto conto della morfologia e dell'idrografia del territorio, come risulta dalla precisa caratterizzazione del perimetro di contribuenza rilevabile in cartografia; i criteri per l'attribuzione specifica degli indici di beneficio sono indicati con chiarezza in relazione; infine si precisa che per la terza UTO di bonifica, denominata "Taranto Orientale", il piano di classifica precisa al punto 6.1 (pag. 68) che "la rete di canali con recapito nel Mar Piccolo, cioè il canale d'Aiedda e i suoi affluenti, è attualmente classificata come rete di acque pubbliche. Il Consorzio ha provveduto di recente alla sistemazione idraulica del territorio grazie a finanziamenti regionali ed è previsto che su tale rete venga riconosciuta, per lo meno in forma di delegazione amministrativa, la competenza consortile di gestione e manutenzione. Tale area rientrerà ufficialmente nel perimetro di contribuenza in seguito al provvedimento regionale di affidamento." Per tale motivo fino alla definizione di competenza sopra indicata, gli immobili compresi in tale UTO, che interessa tra gli altri i Comuni di Taranto, Crispiano, Grottaglie e Fragagnano, non saranno oggetto di contributo consortile;

b) in merito alle richieste dei consorziati assistiti dall'Unione Provinciale Agricoltori di Taranto il responsabile della Nordest Ingegneria ha rilevato che:

"la richiesta avanzata nelle osservazioni di cui sopra risulta non pertinente per i seguenti aspetti:

1. il nuovo piano di classifica, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4 in data 13 marzo 2012, deve essere redatto sulla base dell'attuale perimetro consortile;

2. il nuovo piano di classifica non è lo strumento preposto alla modifica dei comprensori di bonifica"

c) con riferimento alle contestazioni dei sigg. Tamborino - Frisari e Borra l'impresa ha osservato: "per quanto attiene l'aspetto relativo al beneficio conseguito o conseguibile dagli immobili, si ritiene che le affermazioni contenute nelle osservazioni risultino prive di fondamento in quanto la redazione del nuovo piano di classifica è stata preceduta da una stretta analisi delle caratteristiche idrauliche e geomorfologiche del territorio ricadente nel Consorzio di Bonifica Stornara e Tara utilizzando le più recenti fonti cartografiche rese disponibili dalla Regione Puglia. Le elaborazioni ottenute dall'analisi sopra citata, unite ad una ricognizione particolareggiata di tutte le opere sulle quali il Consorzio interviene, ha consentito di individuare su base catastale gli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dall'attività di bonifica. L'evidenza di tale individuazione si ottiene analizzando la relazione del nuovo piano di classifica e la cartografia ad esso allegata dalla quale emerge che non tutti gli immobili

elencati nelle osservazioni presentate dai sigg. Tamburino Frisari Alessandro, Giorgio, Lavinia, Patrizia e Borra Maria Teresa ricadono nel perimetro di contribuenza individuato e, pertanto, non saranno soggetti al pagamento del contributo di bonifica; ciò dimostra in modo inconfutabile che l'individuazione del perimetro di contribuenza non è stata condotta in maniera generalizzata ed impropria ma in modo analitico e preciso.”

Al termine di del percorso amministrativo sopra riportato, il Commissario straordinario ha inviato il nuovo Piano di classifica, corredato della propria relazione di istruttoria, alla Consulta regionale costituita ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 per acquisirne il prescritto parere.

Va ora richiamata la cascata normativa che ha interessato i Consorzi di bonifica:

- la l.r. 12/2011 ha carattere di straordinarietà e detta norme speciali tali da consentire di superare situazioni di criticità contingenti;
- la l.r. 4/2012 ha carattere di ordinarietà ed ha finalità di legge quadro ordinamentale da attuare nella fase di gestione ordinaria, a regime.

Orbene, il Piano di classifica oggetto del presente provvedimento prende le mosse nella fase straordinaria del commissariamento del Consorzio di bonifica, al fine di consentire il riavvio delle procedure di riscossione dei tributi sospesi per effetto della l.r. 8/2005.

Quindi, sul Piano di classifica - discendendo questi dalle norme straordinarie emanate con la l.r. 12/2011 - il soggetto preposto ad essere consultato e ad esprimere parere è la Consulta regionale (ex comma 7 dell'art. 1 della l.r. 12/2011) e non la Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione (ex art. 39 della l.r. 4/2012).

Peraltro, alla Commissione consultiva la norma attribuisce funzioni analoghe a quelle della Consulta regionale estendendole ad attività ordinariamente svolte dai Consorzi.

La Consulta, nelle sedute del 18 settembre e 5 ottobre 2012, si è così espressa:

- parere favorevole a condizione manifestato da sei componenti espressione della Coldiretti, della Cia, della Copagri, delle Organizzazioni sindacali, dell'Anci e dell'Anbi. La condizione si estrinseca nella raccomandazione che il piano di riparto applicativo non contenga aliquote contributive gravose ed insostenibili per le aziende agricole e che la debitoria pregressa non faccia carico ai consorziati;
- parere negativo manifestato da due componenti espressione di Confagricoltura e delle Associazioni dei consumatori.

Appare opportuno, se non proprio necessario, riproporre alcuni passi significativi della Relazione di accompagnamento al Piano di Classifica, Relazione redatta dal Commissario Straordinario nella trasmissione del Piano alla Consulta:

“a) relativamente alle oppugnature raccolte e rimesse dall'Unione degli agricoltori,, come anche quelle rimesse direttamente da singoli consorziati, deve essere osservato che tutte sono sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n° 445/2000;

b) quanto all'obiezione formulata in alcune istanze, ed in particolare da quelle rimesse dall'Unione degli Agricoltori, laddove pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica nel territorio, si contesta il titolo impositivo del Consorzio, affermando che lo stesso non avrebbe eseguito attività di manutenzione da molto tempo, l'assunto trova sicura smentita nella documentazione consortile comprovante tutti gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio, con indicazione delle spese sostenute e dei soggetti richiedenti. Peraltro, in proposito non si può fingere di ignorare che se gli interventi di manutenzione negli ultimi tempi non sono stati ottimali, ciò è diretta conseguenza del fatto che il Consorzio non ha riscosso, da oltre un decennio, il tributo di bonifica che è quello specificatamente

deputato al sostegno delle spese di manutenzione del sistema scolante. Invero il ripristino di detto tributo è primariamente finalizzato a consentire al Consorzio di riprendere la piena operatività nel settore.

Sicché allo stato non sono ravvisabili elementi ostativi alla definitiva approvazione del nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara.”

Tutto ciò argomentato e controdedotto, il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Stornara e Tara con deliberazione n. 363 del 22 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva il Piano di classifica, trasmettendolo alla Regione per l'adozione delle definitive determinazioni.

Nella citata deliberazione il Commissario, in relazione alla nota presentata in data 27 agosto 2012 da parte del Tavolo Verde ha osservato che la stessa, pervenuta fuori termine, esprime osservazioni di carattere generico e chiede determinazioni eque dei tributi di bonifica 630 e 750.

Va preliminarmente evidenziato che l'attività di bonifica trova il proprio riferimento normativo nel Regio Decreto del 1933 (Nuove norme per la bonifica integrale) e nell'art. 44 della Costituzione.

L'art. 44 della Costituzione prevede infatti che il legislatore ordinario promuova e imponga la bonifica della terra al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

La norma è stata interpretata dalla dottrina nel senso di legare gli obiettivi degli equi rapporti sociali e del razionale sfruttamento del suolo al disegno complessivo della Costituzione e, dunque, al contesto dei valori costituzionali, dove rilievo fondamentale è riservato alla tutela della personalità umana, intesa come qualità della vita che non può prescindere dalla razionale utilizzazione delle risorse, a cominciare da quelle concernenti il suolo, l'acqua, l'aria e dunque l'ambiente.

L'attività della bonifica, oltre a quella dell'irrigazione, mira alla:

- difesa idraulica, ossia alla prevenzione da esondazione e quindi da eventi alluvionali e fenomeni di ristagno e allagamenti. Ciò assume un ruolo ancora più rilevante nel caso specifico di aree completamente urbanizzate (residenziali e non) caratterizzate da una forte impermeabilizzazione dei suoli, ove per evitare l'allagamento e il ristagno delle acque di pioggia con danni agli immobili, occorre provvedere ad un tempestivo drenaggio ed allontanamento delle acque in eccesso;
- presidio idrogeologico, ossia alla prevenzione da fenomeni erosivi e franosi. Infatti l'attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche ivi esistenti (briglie, difese spondali, muri di contenimento, ecc.) consente di regolare il deflusso delle acque in casi di abbondanti piogge riducendo notevolmente fenomeni di natura idrogeologica che possono tradursi anche in danneggiamento e distruzione di immobili;
- miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, ossia alla tutela della qualità paesaggistica e delle condizioni igienico-ambientali.

L'accentuato processo di urbanizzazione ha, da un lato, determinato una forte caduta della permeabilità dei suoli con la conseguente necessità di provvedere ad un tempestivo drenaggio e, dall'altro, ha abbattuto i tempi di corrivazione rendendo la rete scolante inadeguata in coincidenza di piogge con intensità elevata.

Questa situazione comporta il rischio potenziale di fenomeni dannosi.

Quindi, il presidio del reticolo idraulico e della sua funzionalità rappresenta un elemento di qualificazione del territorio e di equilibrio nell'intero bacino imbrifero e dei bacini posti a valle nel caso di comprensori di bonifica in contesti montani e collinari.

L'efficienza di un reticolo idrografico e la conseguente riduzione del rischio idraulico determinano positive ricadute economiche sul territorio stesso e sul suo tessuto sociale, dovute anche al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica: vantaggi questi di carattere generale generatore di sviluppo del territorio.

Si appalesa così quale beneficio il vantaggio, diretto e specifico, che deriva ad ogni immobile ricadente nel perimetro di contribuenza dalle attività svolte dalla bonifica.

Il concetto di beneficio (servizio) non può essere separato dal costo (contributo), contributo, consortile o di bonifica, che rappresenta l'impalcatura sulla quale si fonda la bonifica e la sopravvivenza dei Consorzi.

Si riportano alcune sentenze che rafforzano quanto sin qui espresso, riprendendo alcuni aspetti già enucleati dalla Relazione del Commissario straordinario:

- I contributi consortili sono «direttamente imposti dalla legge per scopi d'interesse generale» (Cassazione, sezione V, 5647/2003), e pertanto inquadrati nella categoria dei tributi.

- Il contributo consortile è un esborso di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura d'acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi- benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su di essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri) (Cass. Sez. Unite. Civ. n° 16428/2007);

- la natura agricola o extra-agricola del fondo è ininfluyente ai fini della legittimità dell'imposizione, dal momento che l'equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica non dipende dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio. Si richiamano, a sostegno di tale argomentazione, sia l'art. 860 del codice civile che parla genericamente di beni situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli gravati, beni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni (Cass., Sez.un., n. 968/1998; Cass., Sez. un. n. 8960/1996; Cass. n. 4144/1996);

- Poiché l'obbligo contributivo sussiste in quanto il beneficio derivante dalle opere consortili incide sulla res (cioè il fondo), appare inoltre irrilevante la circostanza che sul fondo sia svolta o meno un'attività, e dunque la natura dell'attività esercitata e la tipologia di colture (Cass. n. 4144/1996; Cass. n. 7240/2003).

Non si discosta dalla giurisprudenza consolidata l'art. 2 co. 1 della l.r. 12/2001 che stabilisce:

“Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.”

Quanto sopra sotto il profilo sostanziale del Piano di Classifica.

Per quanto attiene al profilo formale, la formazione del Piano di Classifica presentato dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara risulta rispettoso, nell'iter di adozione, delle norme regionali che regolano la materia.

In relazione a tutto quanto sopra esposto si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare il nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara e di disporre la pubblicazione sul BURP.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k) e dell'art. 2 della legge regionale n.12 del 21 giugno 2011.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;

- di approvare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, il Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara composto da relazione e connessi elaborati cartografici che, come di seguito elencati, sono depositati e consultabili presso l'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione sito in Bari alla via Lembo 38/M:

Relazione tecnica

Tav. 1 - Corografia del Comprensorio

Tav. 2 - Piano Quotato

Tav. 3 - Carta dei suoli

Tav. 4 - Classi di uso del suolo

Tav. 5 - Principali grandezze idrologiche

Tav. 6 - Opere idrauliche di competenza consortile

Tav. 7 - Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee della bonifica

Tav. 8 - Opere irrigue di competenza consortile

Tav. 9 - Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee dell'irrigazione

Tav. 10- Apporti alla rete di bonifica provenienti da aree urbane servite da pubblica fognatura

Tav. 11 - Acquedotti Rurali di competenza consortile.

- di disporre che il presente provvedimento ed il Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara siano resi disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;

- di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
